

FONDAZIONE FASC

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

(AI SENSI DEL D. LGS. 231/01)

PARTE SPECIALE

Aggiornato a Dicembre 2017

Sommario

1. PARTE SPECIALE	3
1.1. Funzioni ed obiettivi della parte speciale.....	3
1.2. Coordinamento tra il Modello e la disciplina anticorruzione	3
1.3. L'attività svolta da FASC	3
1.4. L'organizzazione della Fondazione FASC.....	4
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI FASC.....	5
2.1. Truffa aggravata ai danni dello Stato.....	5
2.1.1. Considerazioni esplicative.....	5
2.1.2. Individuazione delle aree a rischio commissione del reato di truffa aggravata ai danni dello stato.....	5
2.1.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato.....	6
2.2. Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico.....	7
2.2.1. Considerazioni esplicative.....	7
2.2.2. Individuazione delle Aree a rischio commissione del reato di frode informatica.....	7
2.2.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato.....	8
2.3. Concussione e corruzione.....	9
2.3.1. Considerazioni esplicative.....	13
2.3.2. Individuazione delle aree a rischio commissione del reato di corruzione.....	13
2.3.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato.....	16
2.3.4. Consulenti.....	16
2.3.5. Fornitori.....	17
2.4. Reati societari.....	17
2.4.1. Individuazione delle aree a rischio commissione reati societari.....	19
2.4.2. Misure idonee a prevenire la commissione dei reati societari	20
2.5. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	21
2.5.1. Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati.....	22
2.5.2. Misure idonee a prevenire la commissione di reati connessi alla normativa antiinfortunistica e di gestione della sicurezza sul lavoro.....	23
2.6. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	24
2.6.1. Individuazione delle Aree a Rischio commissione dei reati materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	26
2.6.2. Misure idonee a prevenire la commissione del reato.....	28
2.7. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	28
2.7.1. Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello.....	28
2.8. Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.....	29
2.8.1. Rilevanza per il Modello di FASC.....	31
2.9. Delitti di criminalità organizzata	31
2.9.1. Rilevanza per il modello di FASC	31
2.10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	32
2.10.1. Considerazioni e rilevanza per il Modello di FASC.....	32
2.10.2. Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.....	33
2.11. Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	33
2.11.1. Considerazioni esplicative.....	34
2.11.2. Rilevanza del reato per il Modello di FASC.....	34
2.11.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato	35

1. PARTE SPECIALE

1.1. Funzioni ed obiettivi della parte speciale

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti del Fondo FASC, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati, anche mediante il richiamo delle procedure interne maggiormente di riferimento.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di FASC, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dal Fondo - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, di riportare gli elementi costitutivi delle sole fattispecie di reato ritenute rilevanti o potenzialmente rilevanti ai fini del Modello; l'Organismo di Vigilanza evidenzierà la presenza di ulteriori, al momento non ipotizzabili, situazioni meritevoli di inserimento nel presente Modello, al fine suggerirne l'inserimento ed addivenire ad una corretta e completa valutazione dei rischi.

1.2. Coordinamento tra il Modello e la disciplina anticorruzione

La Fondazione, in quanto ente privato a partecipazione pubblica, anche in virtù del rilevante interesse pubblico dell'attività svolta, si ritiene sia soggetto al rispetto ed all'applicazione del regime degli enti di diritto privato di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) così come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016.

Inoltre, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001 recepisce le indicazioni ed i suggerimenti pervenuti da ANAC in tema di prevenzione della corruzione ed ogni normativa o regolamento applicabile al Fondo in virtù della sua funzione sociale e delle caratteristiche proprie.

1.3. L'attività svolta da FASC

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri eroga a favore degli iscritti e dei loro aventi causa, senza scopo di lucro, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento o della cessazione dei requisiti di partecipazione, di prestazioni aggiuntive a quelle del sistema generale. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

Il patrimonio del Fondo è costituito da beni immobili, mobili, partecipazioni e valori di proprietà del FASC e crediti di cui lo stesso risulti titolare, nonché di ogni altro bene acquisito per effetto di lasciti, donazioni, provvidenze.

Le disponibilità del Fondo possono essere impiegate:

- a) nell'acquisto di beni immobili;
- b) in depositi e certificati fruttiferi presso Istituti di credito a carattere nazionale;
- c) in titoli di Stato ed assimilati, anche in ECU, in cartelle fondiarie od in titoli equipollenti, in titoli obbligazionari convertibili;
- d) in quote di fondi comuni di investimento obbligazionari o bilanciati gestiti da primari Enti ed Istituti;
- e) in mutui fruttiferi ipotecari agli iscritti.

1.4. L'organizzazione della Fondazione FASC

Sono organi della Fondazione:

1) Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro.

2) Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo di indirizzo generale ed è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice presidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque in rappresentanza degli spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandati e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime accomandatarie. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

3) Il Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e due dei datori di lavoro.

4) Il Consiglio di Sorveglianza

È l'organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, è composto da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.

5) Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui:

- un componente effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un componente effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- tre componenti nominati di comune accordo, dai soci della Fondazione scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati o nel registro dei revisori legali.

FASC è soggetto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché della Corte dei Conti.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI FASC

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, ritenute rilevanti in relazione all'attività concretamente svolta da FASC, e le misure di tutela prescritte.

2.1. Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico dell'Unione Europea)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

2.1.1. Considerazioni esplicative

Il reato sanziona le ipotesi nelle quali la volontà dell'Ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

2.1.2. Individuazione delle aree a rischio commissione del reato di truffa aggravata ai danni dello stato

Il rischio di commissione del reato di truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico viene pertanto individuato in ogni attività che possa potenzialmente trarre in inganno la controparte pubblica, realizzando così un ingiusto vantaggio per il Fondo.

In relazione alla suddetta fattispecie si indentificano quali

Aree organizzative sensibili:

- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Area Amministrazione del Personale;
- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza & Controllo;
- Area Amministrazione;
- Tesoreria;
- Area Controllo di Gestione;
- Area Finanza;
- Area Previdenza;
- Area Iscrizioni;
- Area Liquidazioni;

- Area IT.

Processi/Attività sensibili:

- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- gestione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione;
- esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e dei poteri per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81;
- gestione della contabilizzazione dei rendimenti;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- gestione de rapporti con gli istituti bancari;
- gestione della cassa;
- trasmissione di dati e/o informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i Ministeri, Agenzia delle Entrate ed ogni altro ente pubblico;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- redazione e gestione del “Documento programmatico degli investimenti”;
- gestione dei procedimenti di gara;
- gestione dei contenziosi legali;
- selezione dei consulenti;
- rapporti con Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscali.

2.1.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- formalizzazione di protocolli di legalità;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni (“whistleblowing”);
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglioni di importo;
- sistema informatico per la limitazione degli accessi;
- applicazione della procedura “Ciclo aspetti normativi”;
- applicazione della procedura “Ciclo attività amministrative”;
- applicazione della procedura “Ciclo reportistica periodica”;
- applicazione della procedura “Ciclo iscrizioni”;
- applicazione della procedura “Ciclo liquidazioni”;
- applicazione della procedura “Ciclo amministrazione del personale”;
- applicazione della procedura “Ciclo attività legali”.

- applicazione della procedura “Ciclo tesoreria”.
- applicazione della procedura “Ciclo segreteria societaria”.
- applicazione della procedura “Ciclo IT”.

In modo particolare, deve essere posta la dovuta attenzione alla verifica della corrispondenza della realtà concreta con quella illustrata dai documenti presentati alla Pubblica Amministrazione; assume rilievo, quindi, la separazione delle attività tra chi si occupa, tecnicamente, della predisposizione della documentazione e chi è incaricato della sua presentazione.

2.2. Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico):

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

2.2.1. Considerazioni esplicative

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto 231/2001, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Quale caso emblematico potrebbe citarsi l'alterazione di dati fiscali o previdenziali già trasmessi all'Amministrazione.

2.2.2. Individuazione delle Aree a rischio commissione del reato di frode informatica

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato in esame, lo stesso è certamente rilevante per il Modello di FASC, riscontrandosi ambiti di attività del Fondo nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati informatici della Pubblica Amministrazione.

In relazione alla suddetta fattispecie si indentificano quali

Aree organizzative sensibili:

- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Area Amministrazione del Personale;
- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza & Controllo;
- Area Amministrazione;
- Tesoreria;
- Area Controllo di Gestione;

- Area Finanza;
- Area Previdenza;
- Area Iscrizioni;
- Area Liquidazioni;
- Area IT.

Processi/Attività sensibili:

- inserimento, gestione e modifica dei dati e/o documenti;
- processo di abilitazione e di profilazione degli utenti;
- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;
- gestione dei contenziosi legali;
- selezione dei consulenti;
- trasmissione di dati e/o informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i Ministeri, Agenzia delle Entrate ed ogni altro ente pubblico;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- redazione e gestione del "Documento programmatico degli investimenti"; esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e dei poteri per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81;
- gestione dei procedimenti di gara;
- rapporti con Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscali.

Particolare attenzione deve essere posta, nel caso specifico della frode informatica, all'utilizzo di risorse informatiche appartenenti all'Ente ed alla diffusione di credenziali di accesso a portali riconducibili alla P.A.. In questo caso, non si avranno, probabilmente, evidenze di natura documentale all'interno dell'Ente, ma solo tracce nelle transazioni informatiche e nelle elaborazioni svolte. Assumono, pertanto, particolare rilevanza il disegno generale del sistema informatico e la sua periodica revisione (audit informatico) allo scopo di evidenziare:

- sia le persone che hanno la libera disponibilità dei mezzi informatici, con particolare riferimento a quanti utilizzano gli strumenti destinati ad avere contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se questi sono corredati di autenticazione o firma digitale, invio di file prodotti da elaborazioni on line ecc.);
- sia le procedure che producono i dati, con particolare riferimento a quelle che inviano informazioni aventi rilevanza all'esterno.

2.2.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Ogni accesso alle applicazioni e ai dati personali è condizionato da una procedura di autenticazione. Vengono infatti richieste obbligatoriamente le credenziali di autenticazione composte da un nome utente, che è l'identificativo dell'incaricato, e da una password.

Ad ogni utente sono assegnate le credenziali per l'accesso in conformità alle procedure interne.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- accedere a un sistema informatico/telematico della PA, senza autorizzazione del primo possessore delle credenziali.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni ("whistleblowing");
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- sistema di rilevazione delle presenze del personale;
- formazione specifica personale dipendente;
- sistema informatico per la limitazione degli accessi;
- applicazione della procedura "Ciclo IT";
- applicazione della procedura "Ciclo attività amministrative";
- applicazione della procedura "Ciclo amministrazione del personale";
- applicazione della procedura "Ciclo tesoreria";
- applicazione della procedura "Ciclo aspetti normativi";
- applicazione della procedura "Ciclo liquidazioni";
- applicazione della procedura "Ciclo iscrizioni";
- applicazione della procedura "Ciclo reportistica periodica".

2.3. Concussione e corruzione

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La condotta corruttiva può atteggiarsi nella forma della "corruzione impropria", ovvero accettando la dazione o la promessa di denaro od altra utilità al fine di compiere un atto conforme ai propri doveri d'ufficio (i.e. volta a velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), o nella forma "propria" caratterizzata dal compimento di un atto contrario ai propri doveri (i.e. volta a garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti). Elemento comune ad entrambe le figure delittuose è la parità tra i due soggetti nonché la loro volontà comune orientata al "do ut des".

La ratio delle norme in commento (art. 318 e 319 c.p.) è quella di consentire la reazione dell'ordinamento penale ogni volta che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, senza legare la punibilità alla precisa individuazione di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercato, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum sceleris*, in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione.

Quanto al contenuto del patto corruttivo, le inchieste hanno messo in evidenza che non di rado:

- il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul pubblico agente competente all'emanazione dell'atto cui è interessato il corruttore, esercitando un'attività di influenza;
- la prestazione resa dal corrotto, lungi dal materializzarsi in un'attività ben determinata, quale l'adozione di uno specifico atto amministrativo, finisce per "rarefarsi", avendo ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l'amministrazione;
- la stessa tangente, anziché consistere nella classica dazione di denaro, è occultata da articolati meccanismi di triangolazione.

Caratteristica peculiare della corruzione, in tutte le sue forme, che differenzia rispetto alla precedente figura della concussione è il "*pactum sceleris*": sussiste corruzione quando il pubblico ufficiale e il privato si trovano in una situazione di sostanziale parità e addiventano ad un accordo attraverso una libera contrattazione. Da qui è facile intendere la *ratio* per cui il delitto di corruzione abbia le caratteristiche del delitto plurisoggettivo, ovvero perché siano considerati responsabili sia il corrotto che il corruttore.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La corruzione in atti giudiziari rappresenta un'ipotesi peculiare di corruzione: rimangono invariati, rispetto alle norme precedentemente commentate, gli aspetti attinenti il rapporto che intercorre tra il privato ed il pubblico ufficiale ed in particolare il rapporto paritario tra istigatore ed istigato riguardante il mercimonio dei poteri. Ciò che caratterizza la fattispecie è che la condotta sia finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c. p. (Induzione indebita a dare o promettere)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art. 319-quater c.p., inserito in chiusura delle ipotesi di corruzione passiva, è stato introdotto dalla L. 190/2012 che, *prima facie*, sembra aver dedicato una autonoma disposizione ad una delle due ipotesi delittuose in precedenza disciplinate dall'art. 317 c.p.

La disposizione normativa prevede un'ipotesi di "nuova" incriminazione (sebbene in precedenza le medesime fossero disciplinate a norma dell'art. 317 c.p.) in relazione alla punibilità del soggetto che, indebitamente indotto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, dà o promette denaro o altra utilità.

Il concetto di induzione è stato definito, in una recente giurisprudenza (Cass. pen. sez. VI, sent. 3 dicembre 2012, n. 7945), come *la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità*. L'indurre ha, dunque, una gravità non minore del costringere.

La *ratio* dell'introduzione del nuovo art. 319-quater c.p. deriva infatti dall'esigenza di evitare spazi di impunità del privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi a prassi di corruzione diffusa in determinati settori.

Simili fattispecie, spesso qualificate dalla giurisprudenza in termini di "concussione ambientale" – nelle quali manca una precisa attività costringitiva o induttiva del pubblico funzionario, il privato determinandosi comunque alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità nella convinzione che, altrimenti, non otterrebbe ciò che gli è dovuto – devono essere sottratte all'area applicativa della concussione di cui al novellato art. 317 c.p. (non essendo certamente ravvisabile nelle stesse alcuna costrizione a danno del privato) ed essere al più sussunte – ammesso che si possa invece ravvisare una qualche forma di "induzione" da parte del pubblico funzionario – nella previsione di cui all'art. 319-quater c.p.: con conseguente punibilità dello stesso privato, sia pure in termini ridotti rispetto a quanto accade nei casi di corruzione.

La novella di cui alla L. 190/2012 ha conservato nella struttura di tale reato l'abuso della qualità o dei poteri; si è osservato come quest'ultimo elemento (già previsto per la concussione per induzione e tuttora richiesto per la residua ipotesi di concussione per costrizione, di cui al riscritto art. 317 c.p.) contraddistingua l'induzione indebita rispetto alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.

Elemento di estremo rilievo dell'art. 319-quater c.p. è rappresentato dalla punibilità – sebbene in misura ridotta – del soggetto indotto a dare o promettere denaro o altra utilità, non più considerato vittima dell'induzione, ma correo al pari del pubblico funzionario, perché appunto destinatario di una mera induzione da parte di quest'ultimo e non già di costrizione o coartazione alcuna.

Costui, infatti, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sotto l'egida della fattispecie in commento ricade, dunque, anche la cd. concussione "ambientale": locuzione usata dalla Suprema Corte per indicare particolari modalità della condotta dirette ad approfittare del sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione.

In questi casi il fenomeno concussivo si realizza nel momento in cui "il pubblico funzionario non pone in essere una precisa ed esplicita condotta induttiva nei confronti del privato, ma tiene un contegno volto ad irrobustire nel privato, attraverso comportamenti suggestivi, ammissioni o silenzi, la convinzione già insorta per effetto di una prassi consolidata, della ineluttabilità del pagamento" (Cass. pen., sez. VI, sent. 3 dicembre 2012, n. 7945).

La giurisprudenza prosegue chiarendo che "*se la concussione c.d. ambientale è connotata da situazioni in cui - per effetto di illecite prassi stabili e diffuse in determinati settori della pubblica amministrazione - la costrizione o induzione riconducibile al pubblico ufficiale agente diviene il portato di un deviante quadro di riferimento di quel settore (e, quindi, di quella specifica sfera "ambientale")*, ciò non significa che anche in contesti di illegalità diffusa venga meno l'esigenza di individuare un concreto rapporto di squilibrio tra la

posizione del privato e quella del pubblico ufficiale che definisce l'area di inferenza della condotta di concussione, pure nella sua forma ambientale, non potendosi escludere casistiche in cui siano gli stessi privati a rendersi protagonisti o corresponsabili delle deviazioni dai doveri e poteri funzionali del pubblico ufficiale, giovandosi scientemente di quel determinato "sistema" di illecite pratiche esecutive per raggiungere indebiti vantaggi o benefici".

Come anticipato, ciò che distingue attualmente la fattispecie di concussione (per costrizione) e le fattispecie di induzione indebita è la modalità costringitiva della condotta, presente solo nella prima delle fattispecie citate. A tal proposito rileva la S.C. (Cass. Pen. sez. VI, sent. 3 dicembre 2012, n. 7945) che la differenza tra le due diverse ipotesi di "costrizione" e "induzione" sta *"nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la promessa o la dazione dell'indebito è nella 'concussione' effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia, e nella 'induzione', invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli"*.

Da ultimo si noti come la nozione di "induzione" sia stata ricostruita dal legislatore non solo in relazione alla differente modalità dell'azione del Pubblico Dipendente, ma altresì in relazione all'intensità dell'effetto di coartazione psicologica che determina sul privato; si è detto, infatti, che è proprio in ragione dell'entità di tale effetto e della eventuale persistenza di una residua libertà di autodeterminazione che va ricercato il *discrimen* tra la concussione (art. 317 c.p.) e l'induzione indebita. Più in particolare, si è affermato che *"l'induzione parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e pienamente libera volontà dall'altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all'accordo illecito proprio della corruzione"*.

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.3.1. Considerazioni esplicative

Quanto all'individuazione della qualifica soggettiva, per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva non è la natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto con il quale esponenti del Fondo entrino in contatto, quanto l'attività in concreto svolta. L'ordinamento italiano ha accolto una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (siano essi pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

I soggetti che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza per la relativa interpretazione.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere in qualsiasi forma di vantaggio od utilità.

Con particolare riferimento alla posizione soggettiva dei funzionari di FASC, si evidenzia come gli stessi possano assumere la funzione di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81.

2.3.2. Individuazione delle aree a rischio commissione del reato di corruzione

In relazione alle suddetta fattispecie si indentificano quali

Aree organizzative sensibili:

- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Area Amministrazione del Personale;

- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza & Controllo;
- Area Amministrazione;
- Tesoreria;
- Area Controllo di Gestione;
- Area Finanza;
- Area Previdenza;
- Area Iscrizioni;
- Area Liquidazioni;
- Area IT.

Processi/Attività sensibili:

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate, ivi compresa la fattispecie di reati cui all'art. 319 *quater* c.p.) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui FASC intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero quelle in cui i suoi stessi funzionari esercitano la funzione pubblicistica ed in particolare:

- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio d'Amministrazione;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;
- gestione dei contenziosi legali;
- selezione dei consulenti;
- trasmissione di dati e/o informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i Ministeri, Agenzia delle Entrate ed ogni altro ente pubblico;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- gestione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione;
- esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e dei poteri per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81;
- gestione dei procedimenti di gara;
- gestione della contabilizzazione dei rendimenti;
- gestione dei rapporti con gli Aderenti;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- redazione e gestione del "Documento programmatico degli investimenti";
- gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
- gestione della cassa;

- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglioni di importo;
- rapporti con Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'amministrazione del personale con particolare riferimento alle fasi di assunzione e cessazione del rapporto;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito);
- gestione delle note spese;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente il Fondo o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero eventualmente svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione¹.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione passiva.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura", anche la complessiva gestione del patrimonio del Fondo deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione dei procedimenti di gara;
- gestione dei fornitori;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni.

¹ Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

2.3.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- formalizzazione di protocolli di legalità;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni ("whistleblowing");
- adozione di un "Documento programmatico degli investimenti";
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglione di importi;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- sistema informatico per la limitazione degli accessi;
- applicazione della procedura "Ciclo aspetti normativi";
- applicazione della procedura "Ciclo attività amministrative";
- applicazione della procedura "Ciclo reportistica periodica";
- applicazione della procedura "Ciclo iscrizioni";
- applicazione della procedura "Ciclo liquidazioni";
- applicazione della procedura "Ciclo amministrazione del personale";
- applicazione della procedura "Ciclo attività legali".
- applicazione della procedura "Ciclo tesoreria".
- applicazione della procedura "Ciclo segreteria societaria".
- applicazione della procedura "Ciclo IT".

Le procedure sopra elencate sono volte a prevenire la commissione dei reati di corruzione, mediante l'espressa puntuazione delle istruzioni operative che il responsabile deve svolgere. Sono altresì integrate dal sistema di controllo interno con la periodicità e l'indicazione del responsabile della procedura ed il responsabile del monitoraggio.

2.3.4. Consulenti

RECLUTAMENTO

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

CONTRATTO DI CONSULENZA

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto di consulenza;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico e Comportamentale di FASC che deve essere consegnato e controfirmato per accettazione dal consulente;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro (c.d. clausola anti-corruzione);

- la riserva espressa di FASC della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

2.3.5. Fornitori

I fornitori non sono destinatari del Modello; sono tuttavia fornite apposite informative sull'adeguamento del Fondo alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e sull'adozione del Codice Etico. La predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento delle clausole sopra indicate nei relativi contratti di volta in volta stipulati o rinnovati con Parti Terze avvengono con l'eventuale ausilio dell'OdV.

2.4. Reati societari

Di seguito è indicato il testo delle disposizioni normative relative ai reati appartenenti alla categoria dei "reati societari". Le regole da applicare in prevenzione del rischio di commissione della categoria di reati in oggetto sono state indicate al termine del presente paragrafo.

Art. 2621 c.c..

(False comunicazioni sociali) come modificato dalla L. 69/2015

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

A mente del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), il reato in parola è stato riformulato, ed è stata inoltre introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); per entrambe le fattispecie sono state previste pene accessorie. Da notarsi che si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell'ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

Tra le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti interni, si considera la dazione/promessa di denaro o “favori” ad amministratori e direttori generali di società partner o parti terze.

I processi interni rilevanti sono, principalmente ed in aggiunta ai successivi, (i) il ciclo attivo e (ii) il ciclo passivo quale meccanismo di creazione della provvista (i processi, le attività sensibili ed i relativi controlli, in questo caso, sono quelli già trattati a difesa dal rischio dei delitti contro la P.A).

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

FASC è sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

2.4.1. Individuazione delle aree a rischio commissione reati societari

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti rilevanti con riferimento alla realtà operativa di FASC, si individuano le seguenti

Aree organizzative sensibili:

- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza & Controllo;
- Area Amministrazione;
- Tesoreria;
- Area Controllo di Gestione;
- Area Finanza;
- Area IT.

Processi/Attività sensibili:

- formazione del bilancio d'esercizio;
- redazione del documento di budget;
- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio d'Amministrazione;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;
- contabilizzazione dei rendimenti;
- gestione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- redazione e gestione del "documento programmatico degli investimenti";
- calendarizzazione e gestione delle scadenze;

- redazione e tenuta dei libri sociali;
- operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti con istituti bancari;
- gestione dei flussi finanziari e monetari;
- gestione dei beni;
- gestione dei contratti con parti terze;
- attività di gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.

2.4.2. Misure idonee a prevenire la commissione dei reati societari

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- formalizzazione di protocolli di legalità;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni ("whistleblowing");
- ausilio di un fiscalista esterno;
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglione di importi;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- redazione di un "Documento programmatico degli investimenti";
- Applicazione della procedura "Ciclo iscrizioni";
- Applicazione della procedura "Ciclo liquidazioni";
- Applicazione della procedura "Ciclo reportistica periodica";
- Applicazione della procedura "Ciclo attività amministrative";
- Applicazione della procedura "Ciclo attività legali";
- Applicazione della procedura "Ciclo aspetti normativi";
- Applicazione della procedura "Ciclo tesoreria";
- Applicazione della procedura "Ciclo IT";
- Applicazione della procedura "Ciclo segreteria societaria";
- formazione specifica;

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure interne previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il perfezionamento dei reati societari previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- agire, ciascuno secondo la propria funzione, in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità;

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni in generale;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- assicurare il regolare funzionamento del Fondo e degli organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione patrimoniale;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità competenti, le comunicazioni previste per legge;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezioni.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative istruzioni di attuazione.

2.5. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-septies, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 c.p. (omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

2) soggetto morto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. (lesioni colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2.5.1. Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento ("DVR");
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

Ai fini della commissione dei reati in esame e con riferimento alla realtà operativa di FASC, si individuano le seguenti

Aree organizzative sensibili:

- Presidente;
- Direttore Generale;
- Area Amministrazione del Personale;
- Area Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Area Amministrazione;
- RSPP.

Processi/Attività sensibili:

- assunzione e gestione del personale;
- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte, anche su impulso dell'OdV, o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal vertice di FASC, cui è dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.5.2. Misure idonee a prevenire la commissione di reati connessi alla normativa antiinfortunistica e di gestione della sicurezza sul lavoro.

FASC promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e non richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti (Datore di Lavoro e Dirigenti) e alla Direzioni e Funzioni interne a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Fondazione in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (i.e. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-RSPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dal Fondo;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni ricevute.

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi relativi a garantire:
 - o la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("SPP");
 - o l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - o il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - o la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- siano previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- sia prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso il Fondo da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni.

2.6. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'art. 25 octies, D.Lgs. 231/01 (introdotto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. L'articolo in parola è stato emendato ad opera della Legge n. 292 del 2014 (entrata in vigore il 1 gennaio 2015) che ha introdotto il riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1).

Art. 648 c.p. (ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. (riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Tale reato consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi.

Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero sostituire il denaro di provenienza illecita con denaro "pulito".

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso da un professionista, la pena è aumentata; è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La specificità del reato in esame rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo all'identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Ne deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.

Appare rilevante segnalare che l'art. 25 octies prevede che, in caso di commissione di detti delitti nell'interesse dell'Ente, si applicherà una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui trattasi all'ente si applicheranno anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

Art. 648 ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2.6.1. Individuazione delle Aree a Rischio commissione dei reati materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25 octies, D.Lgs. 231/01, nel concreto contesto della Fondazione, vanno individuati come rischi quelli già trattati in relazione ai reati esaminati nelle Parti che precedono, nella particolare prospettiva della suscettibilità delle medesime di realizzare i reati sopra descritti.

Per quanto in particolare attiene il reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., potenzialmente la commissione di ogni delitto non colposo potrebbe portare alla sua realizzazione ove il profitto del primo reato venga reimpiegato, nei modi delineati dalla norma.

Ai fini della configurazione del delitto di autoriciclaggio, è essenziale infatti che il provento di un precedente reato non colposo commesso dal medesimo soggetto agente, sia re-utilizzato per fini non personali dell'autore, in modi che siano idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. In particolare, si evidenzia come la nuova fattispecie di reato si realizzi solo ove sussistano tre circostanze: i) l'agente crei –o concorra a creare- una provvista consistente in denaro od altre utilità attraverso la commissione di un primo delitto –il delitto presupposto; ii) con ulteriore ed autonoma azione la provvista venga impiegata in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie; iii) le azioni predette realizzino un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro od altra utilità.

Nel corso dell'elaborazione dell'analisi del rischio, FASC ha inteso considerare quali possibili reati presupposto dell'autoriciclaggio tutti i reati previsti dall'ordinamento, e non solo quelli già inclusi nel novero dei reati ex D.Lgs.

231/2001. In altre parole, la Fondazione, per approntare un presidio di massima efficacia al compimento del reato di autoriciclaggio ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale.

In considerazione delle attività svolte da FASC, si ritiene che le categorie di delitti che potenzialmente potrebbero dar vita al profitto poi re-investibile a vantaggio del Fondo siano essenzialmente le condotte illecite riconducibili ai rapporti con la P.A., anche ed in particolare alla luce della funzione pubblicistica rivestita dalla Fondazione e dai suoi Dirigenti, il peculato, la corruzione tra privati; le predette categorie di condotte vengono già esaminate nell'apposita sezione della presente Parte Speciale dedicata ai singoli reati ed in quel contesto vengono già illustrati i presidi posti a tutela dalla Fondazione.

Pertanto si individuano quali

Aree organizzative sensibili:

- Presidente;
- Direttore Generale;
- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Area Amministrazione;
- Area Finanza;
- Area Controllo di Gestione;

Processi/Attività sensibili:

- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio d'Amministrazione;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;
- gestione dei contenziosi legali;
- selezione dei consulenti;
- trasmissione di dati e/o informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i Ministeri, Agenzia delle Entrate ed ogni altro ente pubblico;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- gestione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione;
- esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e dei poteri per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81;
- gestione dei procedimenti di gara;
- gestione della contabilizzazione dei rendimenti;
- gestione dei rapporti con gli Aderenti;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- redazione e gestione del "Documento programmatico degli investimenti";
- gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
- gestione della cassa;

- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglioni di importo;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente il Fondo o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

2.6.2. Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Si richiama a presidio delle descritte attività la corretta applicazione delle procedure interne quali:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- formalizzazione di protocolli di legalità;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni ("whistleblowing");
- adozione di un "Documento programmatico degli investimenti";
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglione di importi;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- sistema informatico per la limitazione degli accessi;
- applicazione della procedura "Ciclo aspetti normativi";
- applicazione della procedura "Ciclo attività amministrative";
- applicazione della procedura "Ciclo reportistica periodica";
- applicazione della procedura "Ciclo iscrizioni";
- applicazione della procedura "Ciclo liquidazioni";
- applicazione della procedura "Ciclo attività legali";
- applicazione della procedura "Ciclo Tesoreria";

2.7. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel d.lgs. 231 il nuovo art. 25 novies relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2.7.1. Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

La fattispecie in esame compariva già nel d.lgs. 231, a seguito dell'art. 10, l. 146/2006, relativa ai reati transazionali; l'art. 25 novies, dunque, introduce il delitto ex art. 377 c.p. tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, indipendentemente dal carattere della transnazionalità. Il delitto, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in qualunque area di attività. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Al fine di poter conoscere per tempo e monitorare l'eventuale coinvolgimento in un procedimento giudiziario di un soggetto che ha rapporti con FASC si ritiene opportuno che anche l'Organismo di Vigilanza sia destinatario di tali notizie.

2.8. Delitti Informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'articolo 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Tale norma ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici.

Vanno considerati non soltanto i sistemi informatici veri e propri, ma anche i personal computer qualora per ricchezza di dati contenuti possono essere considerati un vero e proprio sistema.

Art. 615 quinquies c.p. (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Tale norma mira a reprimere la diffusione dei c.d. virus informatici, causa di gravi danni ai sistemi telematici. Per virus si intende un programma che contiene istruzioni tali da consentire di essere eseguite indipendentemente dalla volontà di chi l'ha creato e che ha come funzione il danneggiamento di dati e del sistema.

Il Decreto prevede che, in caso di commissione di detti delitti nell'interesse/vantaggio dell'ente, venga applicata la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 635 bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi sensibili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491 bis c.p. (documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

L'articolo 24 bis, di cui trattasi, stabilisce che nei casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, all'ente viene applicata la sanzione pecuniaria siano a quattrocento quote.

2.8.1. Rilevanza per il Modello di FASC

Le fattispecie di cui all'articolo 24 bis del Decreto, non apparendo direttamente correlate all'attività esercitata da FASC, sono qui delineate atteso che non è possibile escludere integralmente la probabilità di commissione. Invero, in vista di un sempre più ampio utilizzo dei sistemi informatici, si ritiene di poter individuare, per FASC, le medesime aree a rischio e misure di prevenzione delineate per il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.). Inoltre, si vuole ricordare come, il soggetto che compia personalmente, e non nell'interesse della Fondazione, uno dei delitti sopra enunciati, risponderà personalmente dinanzi all'Autorità penale.

2.9. Delitti di criminalità organizzata

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante la dicitura "disposizioni in materia di sicurezza", con l'articolo 2, comma 29, ha inserito, nel Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 24 ter: "delitti di criminalità organizzata".

Art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli art. 600 bis, 600ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 18, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

2.9.1. Rilevanza per il modello di FASC

Affinché vi sia la responsabilità di FASC ex D.Lgs. 231/2001 è necessario che il delitto appena descritto sia commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa Fondazione.

Pur non avendo rilevato né un rischio attuale né un precedente nello storico, non potendo a priori escluderne la rilevanza, si ritiene in questa sede di effettuare un completo rinvio alle attività a rischio ed ai presidi individuati nelle sezioni precedenti. Tale scelta viene effettuata sul presupposto che l'unico dei reati associativi potenzialmente rilevanti rispetto alla struttura della Fondazione è quello di "Associazione per delinquere": stante la generalità della condotta e la necessità che la stessa associazione sia finalizzata alla commissione di un differente reato, si ritiene che l'analisi dei rischi già effettuata consenta di individuare le aree sensibili e le necessarie misure a tutela.

2.10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" è stato inserito, altresì, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 novies: "delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Art. 171 l. n. 633/1941

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis l. n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SLAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SLAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2.10.1. Considerazioni e rilevanza per il Modello di FASC

Le fattispecie riportate hanno perlopiù attinenza con determinati settori quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività svolta da FASC. Tuttavia, non si esclude che taluni delitti violativi della proprietà intellettuale possano essere commessi, poiché introdotte dal legislatore per garantire una tutela generalizzata dei beni giuridici in questione. Ad esempio, l'art. 171 punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione. La tutela è estesa anche alle opere altrui non destinate alla pubblicità, la cui diffusione avviene con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima. Risulta particolarmente rilevante, inoltre, l'art. 171 bis che punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi realtà che, per esempio, utilizzi programmi non originali

al fine di ottenere un risparmio oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratici il c.d. *underlicensing*, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

2.10.2. Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente;
- applicazione della procedura "Ciclo IT";
- Gestione dei software;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni ("whistleblowing").

2.11. Reati in tema di erogazioni pubbliche

Possono essere trattati congiuntamente - attese le evidenti affinità per quanto rileva in questa sede - nella categoria dei reati in tema di erogazioni pubbliche quelli previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, pertanto il reato stesso si configura anche con riferimento a dei finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano più destinati alle finalità per cui erano stati erogati. La finalità di tale reato è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Secondo tale fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente, a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va, infine, evidenziato, che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

2.11.1. Considerazioni esplicative

Le fattispecie in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione. In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

2.11.2. Rilevanza del reato per il Modello di FASC

La categoria di reati in esame deve ritenersi astrattamente rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, potendosi ragionevolmente ipotizzare l'assimilabilità dei finanziamenti pubblici presi in considerazione dalla norma, agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione.

Aree organizzative sensibili:

- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Area Amministrazione del Personale;
- Ufficio della Presidenza, Legale e Segreteria Societaria;
- Area Amministrazione, Finanza & Controllo;
- Area Amministrazione;
- Tesoreria;
- Area Controllo di Gestione;
- Area Finanza;
- Area Previdenza;
- Area Iscrizioni;
- Area Liquidazioni;
- Area IT.

Processi/Attività sensibili:

- gestione dei rapporti tra Fondazione FASC e FASC Immobiliare;
- rendicontazione e trasmissione di bilanci, atti e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rendicontazione alla Corte dei Conti;
- predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- gestione degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabili alla Fondazione;
- esercizio dei poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e dei poteri per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81;
- gestione della contabilizzazione dei rendimenti;
- gestione dei contenziosi legali;
- selezione dei consulenti;
- gestione degli adempimenti fiscali e civilistici;

- gestione de rapporti con gli istituti bancari;
- gestione della cassa;
- trasmissione di dati e/o informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i Ministeri, Agenzia delle Entrate ed ogni altro ente pubblico;
- attività di investimento e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- redazione e gestione del “Documento programmatico degli investimenti”;
- gestione dei procedimenti di gara;
- rapporti con Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali;
- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscali.

2.11.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall’Ente;
- adozione di speciali misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione;
- adozione di speciali misure di trasparenza in ossequio alle Linee Guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- formalizzazione di protocolli di legalità;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni (“whistleblowing”);
- adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
- formalizzazione degli accordi di service tra FASC Immobiliare e Fondazione FASC;
- controlli interni ed esterni per la verifica della documentazione trasmessa;
- struttura organizzativa che consenta la segregazione delle funzioni;
- sistema autorizzativo dei pagamenti per scaglioni di importo;
- sistema informatico per la limitazione degli accessi;
- adozione di speciali misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni (“whistleblowing”);
- applicazione della procedura “Ciclo aspetti normativi”;
- applicazione della procedura “Ciclo attività amministrative”;
- applicazione della procedura “Ciclo reportistica periodica”;
- applicazione della procedura “Ciclo iscrizioni”;
- applicazione della procedura “Ciclo liquidazioni”;
- applicazione della procedura “Ciclo amministrazione del personale”;
- applicazione della procedura “Ciclo attività legali”.
- applicazione della procedura “Ciclo tesoreria”.
- applicazione della procedura “Ciclo segreteria societaria”.
- applicazione della procedura “Ciclo IT”.

In modo particolare, deve essere posta la dovuta attenzione alla verifica della corrispondenza della realtà concreta con quella illustrata dai documenti presentati alla Pubblica Amministrazione; assume rilievo, quindi, la separazione delle attività tra chi si occupa, tecnicamente, della predisposizione della documentazione e chi è incaricato della sua presentazione.